



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Spett.le SOGEI

[protocollosogei@pec.sogei.it](mailto:protocollosogei@pec.sogei.it)

**Oggetto: Invito n.3-2022. Segnalazione 791/2021 – Soggetto segnalato: SOGEI -  
Qualificazione tematica: identità digitali - Prot. AgID n. 7943 del 8/04/2021**

Si premette che, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.41 del decreto legge n.77/2021, convertito con modificazione in legge 29/7/2021, n.108, l'art.17, comma 1 quater del CAD è stato così modificato" *È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis del CAD".*

La nuova normativa (art.17 comma 1 quater come modificato dall'art 41 dl 77 e art 18 bis CAD), si ritiene applicabile per le segnalazioni pervenute dall'entrata in vigore del richiamato decreto (1 giugno 2021) e le sanzioni amministrative risultano applicabili solo alle violazioni commesse dal 1 giugno 2021.

Per quanto riguarda le segnalazioni già pendenti a tale data, AgID, e per essa il Direttore Generale, alla quale è ora attribuito il potere di adottare i provvedimenti in caso di accertamento delle violazioni, applica la disciplina previgente con il relativo regolamento, rispetto al quale il riferimento al Difensore Civico per il Digitale si intende sostituito da AgID quando relativo a poteri e attività che ora la legge attribuisce a quest'ultima; per l'effetto, AgID, e per essa il Direttore generale, a conclusione dei procedimenti relativi a segnalazioni ritenute fondate, adotta gli inviti in precedenza rimessi al Difensore Civico per il Digitale.



Con Segnalazione al Difensore civico per il digitale (prot. AgID n. 7943 del 8/4/2021 si espone quanto segue: “ Il portale, dell’Organizzazione segnalata, non accessibile tramite SPID e CIE come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitali (ad esempio per l’inoltro della candidatura <https://www2.sogei.it/it/azienda/societa-trasparente/selezione/reclutamento/lavoraconnoi/avvisi-diselezione-e-invio-candidature/avvisi-di-selezione-in-corso/esperti-privacy/index.html> )”.

In istruttoria si è verificato che alla data del 14 e 18 gennaio 2022 SOGEI non permette l’accesso ai servizi né le candidature alle opportunità di lavoro tramite identità digitali (figure 1, 2, 3 e 4)

Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

The image shows a web browser window displaying a form titled "Anagrafica". The form is used for collecting personal data and includes the following fields:

- Nome:\* [text input]
- Cognome:\* [text input]
- Codice fiscale:\* [text input]
- Sesso:\*  M  F
- Data di nascita (gg/mm/aaaa):\* [text input]
- Cittadinanza:\*  ITALIANA  ESTERA  
(Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea)
- Nazione di nascita:\*  ITALIA  STATO ESTERO
- Provincia di nascita:\* [dropdown menu]
- Comune di nascita:\* [dropdown menu]

At the bottom of the form, there is a section for "Allegato documento d'identità (max 3MB)" with a "Seleziona il file" button and a "Nessun file scelto" message.

Sulla base di quanto segnalato in merito alla presunta violazione dell'art. 64 del CAD, considerato che l'Amministrazione<sup>1</sup>, non ha rispettato le disposizioni del CAD e delle altre norme in ambito di digitalizzazione e innovazione della PA, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita l'Amministrazione segnalata a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché applichi le disposizioni del CAD e delle norme in ambito di innovazione e digitalizzazione della PA.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti

---

<sup>1</sup> Riguardo la natura giuridica si richiamano: Consiglio di Stato, Sez. III, 25/2/2020 n. 1385, Cass. civ., S.U., 25 novembre 2013, n. 26283; 10 marzo 2014, n. 5491; 26 marzo 2014, n. 7177; 9 luglio 2014, n. 15594; 24 ottobre 2014, n. 22609; 24 marzo 2015, n. 5848; Cons. St., Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1, TAR Veneto, Sez. I, sentenza 2/4/2021 n. 434, Tribunale, Napoli, sezione lavoro, sentenza 14/02/2019 n° 1085, Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, Consiglio di Stato nn. 7636/04, 962/06, 1513/07, 2765/09, 5808/09, 7092/10, 1447/11, Corte dei conti sentenza n. 546/13, sentenza Teckal del 18 novembre 1999, n. 107/98, Elenco analitico ISTAT, Corte di giustizia 10 settembre 2009, n. 573/07, Sea, e 13 novembre 2008, n. 324/07, Coditel Brabant .

disciplinari di codesta Amministrazione e che il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti.

Per il Direttore Generale

La Responsabile Ufficio Affari Legali